

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 GENNAIO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	607
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Aumento dei diritti da riscuotere dall'ufficiale dello stato civile per il rilascio degli estratti e dei certificati. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (1722)	607
PRESIDENTE	607, 608, 609
LECCISO, <i>Relatore</i>	607, 609
AMATUCCI	608
CAPALOZZA	608, 609
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	609
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	609

La seduta comincia alle 9,30.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Artale e Perrone Capano.

Discussione del disegno di legge: Aumento dei diritti da riscuotere dall'ufficiale dello stato civile per il rilascio degli estratti e dei certificati. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (1722).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento dei diritti da riscuotere dall'ufficiale dello stato civile per il rilascio degli estratti e dei certificati», già approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Lecciso, ha facoltà di riferire.

LECCISO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, già approvato dalla II Commissione permanente del Senato, concerne non soltanto l'aumento dei diritti da riscuotere dall'ufficiale dello stato civile per il rilascio degli estratti e dei certificati, ma anche un mutamento nel criterio di commisurazione dei diritti stessi. Attualmente la materia viene regolata dal regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, secondo il quale, per la spedizione degli estratti e dei certificati, oltre l'importo della carta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti: per gli atti di nascita e di morte, lire 1; per gli atti di matrimonio, lire 3; per gli atti di cittadinanza, lire 4; per i processi verbali di trascrizione dei decreti e di altri atti soltanto iscritti nei volumi degli allegati, lire 3; per gli atti e documenti inseriti nei volumi degli

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1951

allegati, di due facciate, lire 3, per ogni facciata o parte di facciata in più, lire 0,80; per qualunque altro certificato, lire 1,50.

Questi diritti sono stati raddoppiati con il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621. Con il disegno di legge in esame si apporta un aumento a questi diritti, cambiando, come già ho accennato, il criterio di commisurazione dei diritti stessi, secondo che si tratti di estratti per copia integrale, di estratti per riassunto o di certificati. Quindi abbiamo: per gli estratti per copia integrale di qualsiasi atto di stato civile, comprese le copie di processi verbali di trascrizione di decreti ed altri atti, di una facciata, lire 25; per ogni facciata o parte di facciata in più, lire 20; per le copie degli atti e documenti inseriti nel volume degli allegati, di una facciata, lire 25; per ogni facciata o parte di facciata in più, lire 20; per gli estratti per riassunto di qualsiasi atto di stato civile, lire 15; per qualsiasi certificato, lire 10.

Per quanto concerne poi gli estratti ed i certificati richiesti dalle persone povere, il rilascio è gratuito, sempre che servano per scopi di beneficenza, leva militare o pensione di guerra; negli altri casi vi è invece il diritto di lire 2 che è il vecchio diritto di lire 0,30 aumentato poi a lire 0,60.

I criteri fondamentali che hanno suggerito questo disegno di legge sono la svalutazione della lira e il maggior costo del servizio dello stato civile. Sono essi che hanno indotto il Senato ad approvare il disegno di legge in esame e che inducono me ed essere favorevole al suo accoglimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI. Anche io sono senz'altro favorevole all'accoglimento del disegno di legge per le considerazioni esposte dall'onorevole Lecciso.

Faccio solo rilevare che non vedo la ragione di mantenere quel diritto di lire 2 per il rilascio di certificati alle persone povere — la cui esenzione è dal disegno di legge limitata ai soli casi in cui essi debbano essere esibiti alla autorità competente per scopo di beneficenza, leva militare, pensione di guerra o assistenza — tanto più che nella legge ultima sulle pensioni di guerra è stata adottata una disposizione in virtù della quale i certificati dello stato civile per i poveri in relazione alle pensioni di guerra sono esenti da qualsiasi diritto. Praticamente, data l'esiguità della somma — che, come rilevava l'onorevole Lecciso, da 0,30 quale era in origine viene ora portata a lire 2 — non credo che il sacrificio

per lo Stato sia tale che la Commissione possa avere qualche riluttanza ad accogliere la soppressione di questo diritto che sopravvive più per necessità convenzionale che per una ragione intrinseca. Ecco perché, mentre mi dichiaro favorevole al disegno di legge, pregherei la Commissione di sopprimere il diritto di lire 2 per il rilascio di ogni certificato che venga richiesto da persone povere anche quando non serva per scopi di beneficenza, di assistenza o di pensioni di guerra, consacrando del resto quella disposizione che già esiste nel testo unico per l'ordinamento delle pensioni di guerra.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con l'onorevole Amatucci nel ritenere che lo Stato non si impingui eccessivamente con queste 2 lire e che la soppressione di questo diritto non possa rappresentare un grave onere. Però faccio osservare che, se si introducono degli emendamenti, bisognerà rimandare il disegno di legge, che è urgente, al Senato.

AMATUCCI. A sostegno della mia proposta aggiungo che difficilmente si trovano in circolazione le due lire, di modo che i funzionari addetti al rilascio dei certificati finiscono per percepire le cinque o le dieci lire.

Del resto non insisto nella mia proposta.

CAPALOZZA. Devo esprimere la mia opposizione all'aumento di cui trattasi, perché mi sembra che il rilascio di estratti e di certificati da parte dello stato civile debba costituire un servizio gratuito da parte dei comuni, che potrebbero assolverlo senza alcuna preoccupazione, se venissero sollevati da ben altri carichi che lo Stato fa ad essi. Questo aumento porta un notevole onere alle parti, anche perché molto spesso Enti pubblici, banche ed altri istituti chiedono la presentazione di documenti del genere in bollo. Sicché oltre ai diritti, bisogna tener presente il carico della spesa di bollo. Per questi motivi dichiaro che il mio gruppo voterà contro il disegno di legge. In ogni caso, in subordine, noi aderiamo pienamente alle osservazioni fatte dall'onorevole Amatucci e chiediamo che coloro i quali siano in possesso del certificato di povertà, siano messi in condizione di non pagare neanche quella piccola somma di lire 2 prevista dal disegno di legge. Se l'onorevole Amatucci presenterà un emendamento formale noi aderiremo ad esso, altrimenti presenteremo un nostro emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1951

Do lettura dell'articolo 1 :

« Il testo dell'articolo 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621, è sostituito dal seguente:

« Per la spedizione degli estratti e dei certificati, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti:

1°) per gli estratti per copia integrale di qualsiasi atto di stato civile, comprese le copie di processi verbali di trascrizione di decreti ed altri atti, di una facciata lire 25; per ogni facciata o parte di facciata in più lire 20;

2°) per le copie degli atti e documenti inseriti nel volume degli allegati, di una facciata lire 25; per ogni facciata o parte di facciata in più lire 20;

3°) per gli estratti per riassunto di qualsiasi atto di stato civile lire 15;

4°) per qualsiasi certificato lire 10.

Il pagamento dei diritti di cui al comma precedente dev'essere annotato in fine dell'estratto, della copia o del certificato».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 :

« Il testo dell'articolo 191 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621, è sostituito dal seguente:

« Gli estratti e i certificati di cui al precedente articolo, occorrenti alle persone povere sono rilasciati con la esazione del diritto di lire 2, salvo che servano per scopi di beneficenza, di leva militare o pensione di guerra, nel qual caso sono rilasciati gratuitamente.

Gli estratti e i certificati anzidetti sono pure rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorità per uso di ufficio ed a qualsiasi persona in tutti i casi in cui per disposizione di legge tali documenti sono esenti dalla tassa di bollo.

In fine dell'estratto o del certificato si deve indicare, oltre il nome e il cognome del richiedente, il motivo per il quale è stato rilasciato gratuitamente».

CAPALOZZA. Poiché l'onorevole Amatucci non ha concretato la sua proposta in un emendamento formale, io presento il seguente emendamento :

« Al secondo comma dell'articolo 2 sopprimere le parole: con la esazione del diritto

di lire 2, salvo che servano per scopi di beneficenza, di leva militare o pensione di guerra, nel qual caso sono rilasciati ».

LECCISO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento dell'onorevole Capalozza, perché sostanzialmente questi estratti e certificati sono rilasciati gratuitamente quando servono per scopi di beneficenza, leva militare o pensione di guerra. Bisogna aggiungere che, come si dispone nel capoverso seguente dello stesso articolo, sono rilasciati gratuitamente anche nei casi in cui, per disposizione di legge, tali documenti sono esenti dalla tassa di bollo. Quindi in tutti i casi in cui le persone povere hanno bisogno di un certificato per gli usi determinati dalla legge (beneficenza, leva militare, pensione di guerra, assistenza) possono ottenerlo gratuitamente.

D'altra parte, non possiamo non tener presente la osservazione già fatta dal Presidente che approvando questo emendamento il disegno di legge dovrebbe ritornare al Senato, provocando così un ulteriore rinvio che non sarebbe opportuno, data l'urgenza della legge.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si tratta di una questione di scarsissima importanza, ed anche per non rimandare al Senato il disegno di legge per una questione di così lieve entità, mi dichiaro contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza, ella insiste nel suo emendamento ?

CAPALOZZA. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Capalozza, soppressivo delle parole « con la esazione del diritto di lire 2, salvo che servano per scopi di beneficenza, di leva militare o pensioni di guerra, nel qual caso sono rilasciati ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1951

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Aumento dei diritti da riscuotere dall'ufficiale dello stato civile per il rilascio degli estratti e dei certificati ». (1722).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	20
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Arata, Baresi, Belloni, Bernardi, Bruno, Bucciarelli Ducci, Camposarcuno, Capalozza, Carcaterra, Caserta, Colitto, Concetti, Corsanego, Fietta, Fumagalli, Guerrieri Emanuele, Gullo, La Rocca, Lecciso, Liguori, Marzi, Maxia, Paolucci, Riccio, Rocchetti.

Sono in congedo:

Artale e Perrone Capano.

La seduta termina alle 10,15.